

COMUN GENERAL DE FASCIA

PROVINCIA DI TRENTO

**COMUN GENERAL DE FASCIA**

PROVINCIA DE TRENT

UNITÀ ORGANIZZATIVA:	TECNICA E DEI SERVIZI ASSOCIATI
PIANO DEI CONTI FINANZIARIO	2.2.3.5.1
CAPITOLO:	5398
RESPONSABILE / RESPONSÀBOL:	dott.ssa Elisabetta Gubert

Determinazione
Determinazion

N. 500 /2024

Assunta il
touta ai **23.12.2024**

OGGETTO: : incarico per la redazione della relazione ACUSTICA a supporto del PFTE per l'intervento di ristrutturazione e riqualificazione della ex caserma Vittorio Veneto p.ed. 462 nel comune di San Giovanni di Fassa.
CIG: B4F8F44B0F

SE TRATA: dèr su la encèria de enjgnèr la relazion ACUSTICA da jontèr ite al PFTE per l'intervent de restruturazion e miorament de la ex caserma Vittorio Veneto p.d.f. 462 tel Comun de San Giovanni di Fassa-Sèn Jan. CIG: B4F8F44B0F

DETERMINAZIONE N. 500/2024

OGGETTO: incarico per la redazione della relazione ACUSTICA a supporto del PFTE per l'intervento di ristrutturazione e riqualificazione della ex caserma Vittorio Veneto p.ed. 462 nel comune di San Giovanni di Fassa. CIG: B4F8F44B0F

IL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICO-EDILIZIA, URBANISTICA, PAESAGGISTICA, DEL PATRIMONIO E DEI LAVORI PUBBLICI

visti e richiamati:

- la L.P. 16 giugno 2006, n. 3 e s.m. sulla "riforma istituzionale" in Trentino, che, all'art. 19, ha previsto il Comun general de Fascia (C.G.F.) quale nuovo ente esponenziale e rappresentativo della comunità ladina di minoranza etnico-linguistica insediata in Val di Fassa;
- la successiva L.P. 10 febbraio 2010, n. 1, che ha costituito il C.G.F. ed ha approvato il suo statuto;
- il Decreto n. 234 del 30 dicembre 2010, con cui il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha trasferito al C.G.F. le prime funzioni amministrative secondo l'art. 8 della L.P. n. 3/2006 e s.m. a decorrere dal 1° gennaio 2011;
- vista la Legge Provinciale n. 14/2014 e in particolare l'art. 19 con cui è stato introdotto l'obbligo per gli enti locali di applicare le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014;
- visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni;
- vista la L.R. 22/2015 e in particolare l'art. 10 con cui è stato disposto che la Provincia Autonoma di Trento provveda a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio per gli enti locali nel rispetto di quanto previsto dal comma 4 – octies dell'art. 79 dello Statuto di Autonomia della Regione Autonoma Trentino Alto Adige – Sudtirolo, in base al quale dal 01 gennaio 2016 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative e regolamentari della Regione, incompatibili con le disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011;
- il "Codice degli Enti Locali" – (C.E.L.) sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con la L.R. 3 maggio 2018, n.2;
- il Regolamento di contabilità approvato dal Consei General con la deliberazione n. 3-2020 del 23.04.2020;
- la deliberazione N. 4-2024 del 29 gennaio 2024, con cui il Consei General ha approvato il bilancio di previsione del C.G.F. per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026;
- il P.E.G. per gli anni 2024-2026 che il Consei de Procura ha approvato nella sua parte finanziaria con la deliberazione n. 5-2024 del 29 gennaio 2024;
- la deliberazione del Consei de Procura n. 30/2024 del 11.04.2024, immediatamente eseguibile, con cui il Consei de Procura ha approvato l'aggiornamento 2024 al Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2023-2025 contenente gli atti e le funzioni gestionali attribuite alla competenza delle Unità Organizzative dell'Ente e degli organi elettivi del Comun general de Fascia;

accertato che, in base a tali atti, l'adozione di questo provvedimento rientra nelle competenze gestionali affidate dal Consei de Procura al Responsabile dell'U.O. Tecnica del Comun general de Fascia;

ricordato che:

con deliberazione del Consei de Procura n. 137 di data 18 dicembre 2023 è stato indetto un concorso di progettazione con procedura aperta in due fasi, finalizzato alla redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. (elaborato di cui all'allegato I.7 - Sezione II del D.Lgs. 36/2023) con riserva di successivo affidamento all'aggiudicatario del concorso della progettazione esecutiva e della Direzione Lavori per l'intervento di "Realizzazione della nuova sede del Comun General de Fascia nel Comune di San Giovanni di Fassa, in C.C. VIGO DI FASSA-VICH, p.ed. 462;

con medesima deliberazione è stata delegata al Consorzio dei Comuni Trentini la gestione della procedura di gara come stazione appaltante qualificata, tramite la piattaforma “.concorrimi”;

il raggruppamento temporaneo tra professionisti “RTP Fascia” con capogruppo AM3 ARCHITETTI ASSOCIATI, ing. Bottino Fabio Antonio - mandante, INNOVATIVE ENGINEERING soc. cop – mandante è risultato il vincitore del concorso;

il bando di concorso prevedeva che la Relazione geologia e geotecnica, gli Elaborati e relazioni per requisiti acustici ed il Piano di sicurezza e di coordinamento fossero oggetto di affidamenti specifici;

in data 16/12/2024 è stato sottoscritto il contratto per la redazione del PFTE;

vista ora la necessità di affidare l’incarico per la redazione degli ELABORATI E RELAZIONI PER REQUISITI ACUSTICI funzionali alla progettazione di fattibilità tecnico economica PFTE per la ristrutturazione e riqualificazione della ex caserma Vittorio Veneto ed interpellato a tal fine l’ing. Paolo Vadagnini il quale ha esposto un compenso pari ad € 4.890,00 applicando uno sconto sulle spese pari al 86,9% ca (preventivo in atti prot. n. 5962 del 02/12/2024);

richiamata la Legge n. 49 del 21 aprile 2023;

dato atto che il preventivo è stato calcolato sulla base della DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI elaborata, ai sensi del DM 17/06/2016 e D. Lgs. 36/2023, dal Consorzio dei Comuni Trentini al quale è stata delegata la procedura di gara relativa al Concorso di progettazione;

dato atto che il professionista incaricato della prestazione dovrà collaborare e coordinarsi con il vincitore del concorso di progettazione e gli altri professionisti incaricati dall’amministrazione al fine di garantire la completezza, esaustività e correttezza del PFTE e la consegna del progetto medesimo nel rispetto delle tempistiche assegnate (90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 16/12/2024);

evidenziato che, per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche assegnate di cui al precedente punto del dispositivo, che sia imputabile al professionista incaricato con il presente provvedimento, sarà applicata una penale pari all’1‰ dell’ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell’importo stesso, pena la risoluzione del presente incarico;

dato atto che:

il professionista è in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali come risulta dal Curriculum Vitae in atti prot. n. 6304 del 19/12/2024;

il professionista è in possesso di idonea polizza di responsabilità civile professionale (in atti prot. n. 6284 del 18/12/2024) per l’espletamento dell’incarico;

il compenso dovuto al professionista verrà corrisposto in un’unica soluzione, successivamente alla conclusione dell’incarico;

in conformità a quanto disposto dall’art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento a l'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all’articolo 106;

con riferimento a quanto disposto dall’art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva trattandosi di un contratto di valore modesto che non comporta rischi tali da giustificare un aggravamento della procedura senza contraddire i principi del risultato, dell’efficienza e della tempestività di cui a l’articolo 1 del D. Lgs. 36/2023;

visto l’art. 50 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023 che consente l’affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione delle prestazioni contrattuali;

ritenuto che ai sensi dell’art. 48 co. 2 del D.Lgs. n. 36/2023 non sussiste un interesse transfrontaliero certo ad interpellare operatori economici aventi sede all'estero, considerata la natura e l'importo del servizio;

considerato quanto stabilito dall'articolo 19-ter della L.p. 2/2016 e dalle linee guida della Provincia Autonoma di Trento approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 307/2020 in tema di applicazione del principio di rotazione;

visto l'art. 1, comma 130, della l. 145/2018 che modifica l'art. 1, comma 450, l. 296/2006 il quale prevede che per gli acquisti di importo inferiore ad € 5.000 non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o ad altri mercati elettronici (proprio o della centrale regionale di riferimento) o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento, nonché l'art. 36 ter 1 comma 6 della legge provinciale 23/1990, come modificato dalla L.P. 1/2019 che ha previsto la possibilità di non utilizzo del mercato elettronico per importi inferiori a Euro 5.000;

acquisito il CIG B4F8F44B0F ai fini della tracciabilità dei pagamenti secondo l'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. ed al fine di identificare in modo univoco la procedura di affidamento ed il suo monitoraggio;

richiamata la deliberazione n. 22/2024 del 12.11.2024, esecutiva, con cui il Consei de Procura ha approvato il *"Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023"*;

dato atto che, ai sensi del citato Regolamento, è stata acquisita dichiarazione sostitutiva resa dal professionista in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti, in atti prot. n. 6284 del 18/12/2024;

preso atto che l'U.O. della segreteria provvederà ad eseguire i controlli a campione sulle dichiarazioni rese con periodicità stabilita dal Regolamento;

D E T E R M I N A

1. di affidare l'incarico per la redazione degli ELABORATI E RELAZIONI PER REQUISITI ACUSTICI funzionali alla progettazione di fattibilità tecnico economica PFTE per la ristrutturazione e riqualificazione della ex caserma Vittorio Veneto, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, all'ing. Paolo Vadagnini iscritto all'albo degli ingegneri della Provincia di Trento al n. 2913, con studio a Moena in strada de la Comunità de Fiem, 30 - P.IVA 02032860229, verso il corrispettivo di € 4.890,00 + I.V.A + Inarcassa e pertanto per complessivi € 6.204,43;
2. di dare atto che il professionista incaricato della prestazione dovrà collaborare e coordinarsi con il vincitore del concorso di progettazione e gli altri professionisti incaricati dall'amministrazione al fine di garantire la completezza, esaustività e correttezza del PFTE e la consegna del progetto medesimo nel rispetto delle tempistiche assegnate (90 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 16/12/2024);
3. di dare evidenza che, per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche assegnate di cui al precedente punto del dispositivo, che sia imputabile al professionista incaricato con il presente provvedimento, sarà applicata una penale pari all'1‰ dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente incarico;
4. di dare atto che il professionista è in possesso di idonea polizza di responsabilità civile professionale (in atti prot. n. 6284 del 18/12/2024) per l'espletamento dell'incarico;
5. di dare evidenza che il compenso dovuto al professionista verrà corrisposto in un'unica soluzione, successivamente alla conclusione dell'incarico;
6. di dare evidenza che, in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
7. di dare evidenza che, con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva trattandosi di un contratto di valore modesto che non comporta rischi tali da giustificare un aggravamento della procedura senza contraddire i principi del risultato, dell'efficienza e della tempestività di cui a l'articolo 1 del D. Lgs. 36/2023;

8. di precisare che la stipula del contratto avvenga nella forma commerciale, con semplice scambio di corrispondenza ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023;
9. di assegnare a questo incarico il codice CIG B4F8F44B0F, e di acquisire la documentazione ai fini della tracciabilità dei pagamenti secondo l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.;
10. di impegnare sul capitolo 5398/S (cod. p.c.f. 2.2.3.5.1) la somma complessiva di € 6.204,43 lordi imputandola all'esercizio 2024;
11. di trasmettere all'U.O. della segreteria i dati relativi al presente affidamento al fine di consentire l'effettuazione dei controlli a campione ai sensi del "*Regolamento in materia di controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive nell'ambito degli affidamenti diretti di importo inferiore a € 40.000,00 di cui all'art. 50, comma 1, lett. a) e b) del D.Lgs. n. 36/2023*";
12. di dare evidenza che, nel caso in cui, a seguito della verifica a campione, non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;
13. di trasmettere questa determinazione al Responsabile del Servizio Finanziario affinché esprima su di essa il visto di regolarità contabile al quale è subordinata la sua efficacia secondo il vigente Regolamento di contabilità e registri l'impegno di spesa disposto nei precedenti punti;

San Giovanni di Fassa/Sèn Jan, ai 23.12.2024

Si dà evidenza, ai sensi art. 4 della L.P. 23/1992, che avverso il presente provvedimento è possibile presentare:

- ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104 ovvero, in alternativa,
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199;

per gli atti delle procedure di affidamento relativi a pubblici lavori, servizi o forniture, ivi comprese le procedure di affidamento di incarichi di progettazione e di attività tecnico-amministrative ad esse connesse, si richiama la tutela processuale di cui all'art. 120, comma 5, dell'Allegato 1 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104, per effetto della quale il ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento va proposto entro 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

per IL RESPONSABILE DELL'UNITÀ ORGANIZZATIVA
LA SEGRETARIA GENERALE
dott.ssa Elisabetta Gubert
firmato digitalmente

UT/cz